



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9 settembre 2014

Integrato con le modifiche apportate dalle Deliberazioni di

Consiglio Comunale n. 58 del 21/07/2016

e n. 91 del 22/11/2017

IL SINDACO
dott. Giuseppe Canfora

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Teresa Marciano



COMUNE DI SARNO

(PROVINCIA DI SALERNO)
AREA "Economico-Finanziaria"
Servizio Tributi

INDICE

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO
- ART. 3 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE "IUC"
- ART. 5 DICHIARAZIONI
- ART. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 7 SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 8 LIQUIDAZIONE
- ART. 9 RISCOSSIONE
- ART. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 11 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

- ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 14 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA
FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO ED ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 15 NON APPLICABILITÀ DEL TRIBUTO
- ART. 16 SOGGETTO PASSIVO
- ART. 17 SOGGETTI ATTIVI
- ART. 18 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI
AGRICOLI
- ART. 19 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART. 20 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI
- ART. 21 RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI
INTERESSE STORICO
- ART. 22 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
- ART. 23 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
- ART. 24 MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE
- ART. 25 DICHIARAZIONE
- ART. 26 DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

ART. 27 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
ART. 28 RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 29 RIMBORSI
ART. 30 SANZIONI ED INTERESSI
ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 32 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 34 NORMA DI RINVIO
ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (*TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI*)

ART. 36 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 37 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
ART. 38 SOGGETTI PASSIVI
ART. 39 BASE IMPONIBILE
ART. 40 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 41 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 42 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 43 ALIQUOTE DEL TRIBUTO
ART. 44 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI
ART. 45 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
ART. 46 DICHIARAZIONI
ART. 47 VERSAMENTO DEL TRIBUTO
ART. 48 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 49 RISCOSSIONE
ART. 50 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ART. 51 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI
ART. 52 RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 53 RIMBORSI
ART. 54 ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (*TASSA SUI RIFIUTI*)

ART. 55 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 56 PRESUPPOSTO
ART. 57 SOGGETTO ATTIVO
ART. 58 SOGGETTI PASSIVI
ART. 59 LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 60 CASE COLONICHE
ART. 61 DESTINAZIONE PROMISCUA
ART. 62 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 63 RIDUZIONI TARIFFARIE

ART. 64 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 65 ESCLUSIONI DALL' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUI RIFIUTI
ART. 66 *PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI*
ART. 67 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
ART. 68 TARIFFA DEL TRIBUTO
ART. 69 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART. 70 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
ART. 71 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 72 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
ART. 73 PIANO FINANZIARIO
ART. 74 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 75 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE
ART. 76 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA-SOLIDARIETA'
ART. 77 ZONE NON SERVITE
ART. 78 TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 79 TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 80 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
ART. 81 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 82 RISCOSSIONE
ART. 83 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
ART. 84 IMPORTI MINIMI
ART. 85 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ART. 86 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ART. 87 RATEAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 88 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 89 RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 90 CONTENZIOSO
ART. 91 SANZIONI
ART. 92 COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI - UFFICI COMUNALI
ART. 93 NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 94 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE - UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO B

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

ALLEGATO C

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.

ALLEGATO D

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999

ALLEGATO E

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999

ALLEGATO F

4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.

CAPITOLO 1
DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, al fine di disciplinare, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**), ai sensi e per gli effetti dell'ART. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013;

ART. 2
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale "**IUC**", si basa su due presupposti impositivi:
 - possesso di immobili;
 - erogazione e fruizione di servizi comunali.
2. La **IUC** è composta da:
 - a. una componente patrimoniale, rappresentata dall'**Imposta municipale propria (IMU)**, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b. una componente riferita ai servizi, che si articola nella:
 - **TASI - Tributo per i servizi indivisibili**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, di cui all'ART. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147;
 - **TARI - Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, di cui all'ART. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147;

ART. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sarno per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
 - a. le aliquote e detrazioni IMU;
 - b. le aliquote e detrazioni della TASI, conformi ai servizi e ai costi individuati;

- c. le tariffe della TARI, conformi al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto e redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

ART. 5 DICHIARAZIONI

1. La dichiarazione relativa alla IUC deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione viene redatta su modello messo a disposizione dal comune ed ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione purché non vi siano mutamenti dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARSUTIA).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ("modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

ART. 7 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:
16 giugno per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo.
2. Ai sensi dell'ART. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
 - il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate: il 50% del tributo annuo dovuto entro la scadenza del **16 giugno** ed a saldo entro la scadenza del **16 dicembre**. Solo per l'anno 2014 il versamento dovrà essere effettuato al 50%, del tributo annuo dovuto, entro la scadenza del **16 ottobre** ed a saldo entro la scadenza del **16 dicembre**. Per l'anno 2014 è possibile effettuare il versamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 dicembre;
 - il versamento della **TARI** è fissato in almeno 2 rate semestrale.

3. È comunque consentito il pagamento, della TASI e della TARI, in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per il solo anno 2014 le disposizioni di versamento possono derogare dalle scadenze suindicate.

ART. 8 LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione, annualmente il contribuente provvederà al versamento secondo le disposizioni normative e regolamentari.
2. La liquidazione della TARI, invece, avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati con l'invio, ai contribuenti, dei modelli preventivamente compilati.

ART. 9 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune è il soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedendo, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.
3. La Giunta Municipale può determinare, preventivamente, con atti deliberativi la modalità di riscossione dei tributi TASI e TARI. Il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
4. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

ART. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa con delibera di Giunta Municipale il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

ART. 11 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'ART. 13

del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'ART. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €51,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €51,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU" (*Imposta municipale propria*)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

ART. 13

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli art. 7, 8, 9 e 14 del decreto legislativo n.° 23 del 14 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13 del Decreto Legge n.° 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella legge n.° 214 del 22 dicembre 2011 e dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147, viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.° 446.
2. L'istituzione della IUC riprende integralmente la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
3. Il presente regolamento, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014, tiene conto, inoltre, del dettato normativo di cui alla legge 18 luglio 2013 n.85, alla legge 28 ottobre 2013 n.124 ed alla legge 29 gennaio 2014, n. 5,

ART. 14

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO ED ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
5. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 15

NON APPLICABILITÀ DEL TRIBUTO

1. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. *L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01.01.2016, non si applica:*

- a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e ivi residenti secondo le disposizioni normative vigenti;*
- b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;*
- c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d) *ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

(comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

ART. 16

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

ART. 17

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

ART. 18
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI
AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – ART.3 c. 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A ABITAZIONI	5%	160
A 10 (UFFICI e STUDI PRIVATI)	5%	80
B (COLONIE, ASILI, OSPEDALI)	5%	140
C1 (NEGOZI, BAR,BOTTEGHE)	5%	55
C2-C6-C7 (MAGAZZINI, POSTI AUTO, TETTOIE)	5%	160
C3-C4-C5 (LABORATORI, STABILIMENTI BALNEARI)	5%	140
D (OPIFICI, ALBERGHI, FABBRICATI PRODUTTIVI)	5%	60 PER IL 2012 65 DAL 1 GENNAIO 2013
D5 (ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO ED ASSICURAZIONI)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92 e del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 05/04/2012.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
4. Restano esenti i terreni agricoli di zone collinari o di montagna, di cui ai decreti ministeriali di competenza.

ART. 19
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. La determinazione dei valori delle aree fabbricabili, da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni;
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
5. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
7. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.
8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ART. 20

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n° 201 del 06 dicembre 2011 convertito nella legge n° 214 del 22 dicembre 2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si

detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Oltre le detrazioni per abitazione principale verranno applicate le ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente e le disposizioni che il Consiglio Comunale approva nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 21

RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:
 - a. per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - b. per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** con provvedimento amministrativo e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può anche essere accertata dall'ufficio tecnico comunale, su richiesta della parte interessata, con spese della perizia a carico del richiedente.

ART. 22

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

(articolo così sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

1. *Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D. Lgs n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:*
 - a. *gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
 - b. *gli immobili esentati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del Decreto Legislativo n. 504 del 1992;*
 - c. *i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge n. 557 del 30.12.1993, convertito dalla Legge n. 133 del 26.02.1994,.*
 - d. *i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*
2. *Per poter usufruire dell'esenzione di cui alla lettera d del precedente comma e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come modificata per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.*

3. *E' assoggettata a regime agevolato, con le correlate eccezioni e detrazioni di legge, l'unità immobiliare (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato d'uso gratuito, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1803 e ss. del c.c., ai parenti in linea retta entro il 1° grado e utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione consiste nell'abbattimento della base imponibile IMU del 50%. Ai fini della concessione dell'agevolazione:*

- *il contratto di comodato deve essere registrato nei modi e nei termini di legge e depositato presso l'Ufficio Tributi del Comune con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011;*
- *il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;*
- *il comodatario deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come abitazione principale, quindi deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso;*

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'agevolazione, vanno considerate anche le pertinenze dell'unità concessa in comodato, secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

ART. 23

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 24

MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
4. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando solo l'imposta annuale, complessivamente dovuta, risulta inferiore a euro 16,53 euro.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 25

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 26

DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

1. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 6 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

ART. 27

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 30 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti dal Comune.
6. Il Consiglio Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico urbanistico che correde la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

ART. 28

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

ART. 29

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura legale.

ART. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n° 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

ART. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

ART. 32
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

ART. 33
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 34
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria (IMU) in base agli ART.icoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'ART. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed a tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della Legge 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

CAPITOLO 3
REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (*Tributo sui servizi indivisibili*)

ART. 36
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

ART. 37
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(articolo così sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

1. *1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

ART. 38
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, Legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati e' ritenuto il responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
6. **L'occupante**, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura dal 10% al 30% dell'ammontare complessivo della TASI, ai sensi dell'art.1, comma 681, della legge n. 147/2013. La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.
7. *L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, non versa la TASI sull'immobile che occupa ed adibisce ad abitazione principale dimorandovi abitualmente ed essendovi residente anagraficamente.*
(comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

ART. 39 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per la definizione di fabbricato e la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rimanda al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

ART. 40 **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art.1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147.

ART. 41 **IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. *Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.*
Dal 01.01.2016, sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU, ad eccezione dell'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) (comma così sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016).
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.
6. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
7. Le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso.
8. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
9. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.
10. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta su proposta del Dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
11. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

ART. 42
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 43
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati dal presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, pari a 10,60 per mille.
5. *Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile. Dall'anno 2016 si deve tener conto delle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (comma così sostituito dalla **Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016**).*
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 44

DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147.

Art. 45

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
2. La TASI è diretta alla copertura di alcuni o di tutti servizi suindicati.
3. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale quantifica per ciascun servizio le voci di costo, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente..
4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

ART. 46

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni inerenti la presentazione della dichiarazione IMU.

ART. 47

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il pagamento della TASI è fissato in due rate, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**.
5. Per il solo anno 2014 le rate per il pagamento della TASI sono stabilite il **16 ottobre ed il 16 dicembre**.

ART. 48

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme, relative al solo tributo, inferiori a **16,53** euro per anno d'imposta.

ART. 49

RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 50

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 51

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate di tutte le procedure di accertamento notificate si applicano gli interessi legali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Si applicano le sanzioni previste dagli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 52
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:
 - a. il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43;
 - b. sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento divenuti definitivi, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006.

ART. 53
RIMBORSI e COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di **euro 16,53**.
4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ART. 54
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 4
REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (Tassa sui rifiuti)

ART. 55
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente **TARI** (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013, al DPR n. 158 del 27/04/1999, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 56
PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI, ai sensi dell'art.1, comma 641 e ss., della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 57

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

ART. 58

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 59

LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.
4. Soggetto al tributo sono le aree dell'attività produttive e/o commerciali considerate magazzini o depositi dove sono ubicati le materie prime ed i prodotti finiti e semilavorati, le aree scoperte dove di norma si effettua il carico e scarico della merce.

ART. 60
CASE COLONICHE

1. Per le abitazioni coloniche e di altri fabbricati con o senza area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

ART. 61
DESTINAZIONE PROMISCUA

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 62
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO O ESENTI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali ad esempio: aree di parcheggio gratuito a servizio del locale.
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: aree a verde, giardini, parchi, corti, lastrici solari, balconi, verande, i posti auto scoperti, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva ed indipendentemente dal numero dei condomini;
 - d) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g) le aree dell'attività produttive, altamente tecnologiche, ove è comprovata l'assenza umana e la non produttiva dei rifiuti urbani;
 - h) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - i) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- k) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - l) Stabili adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione.
 4. Sono, inoltre, stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
 - a) esenzione totale, previa attestazione dell'ufficio servizi sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate.
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 63 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Sono consentite le seguenti riduzioni percentuali nei confronti dei sotto elencati contribuenti conduttori di:
 - attività produttive, commerciali o di servizio per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese ed interventi tecnici organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero: **30%**.
2. E' altresì consentita la riduzione nella misura del **30%** in casi di conferimento di rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente e l'agevolazione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio tributi. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
4. Ai sensi della lettera *d*) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la riduzione della TARI è consentita, anche, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno - **riduzione del 30%**.
5. Ai sensi del comma 660, dell'ART. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 75 anni - *riduzione del 30%*.
6. Le tariffe unitarie sono ridotte, per particolari condizioni d'uso, delle percentuali come di seguito elencate:
 - a. abitazioni con unico occupante: 30%;
 - b. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno o a tre giorni settimanali adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - c. per i vani accessori, a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine, garages, legnaie e simili, in virtù della sporadica e non continuativa presenza umana, la superficie tassabile è computata nella misura:
 - del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani principali;
 - del 25 per cento qualora non comunicanti con i vani principali.
7. Le riduzioni, di cui ai commi suindicati del suddetto articolo, sono cumulabili fino ad una quota massima del 60%.
8. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Con lo stesso principio, possono essere deliberate speciali agevolazioni per particolari progetti ed iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa patrocinati, a sostegno di attività economico/produttive, a tutela del territorio, dell'ambiente e, in generale, di interessi collettivi peculiari.
9. Sono, inoltre, stabilite le seguenti esenzioni e riduzioni tariffarie:
 - a) esenzione totale, previa attestazione dell'ufficio servizi sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate;
 - b) salvo provvedimenti diversi e migliorativi, riduzione del 30% della tariffa unitaria a favore dei locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali e/o artigianali ubicate nel "centro storico", nell'ambito di progetti di iniziative comunali per la riqualificazione del "centro storico";
 - c) riduzioni del 15% della tariffa ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo dell'attività commerciali, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - d) la predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
10. La tariffa è ridotta, inoltre, nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
 - b) *nella misura del 20% della tariffa intera in caso di utilizzo di modalità di smaltimento che favoriscono il compostaggio domestico e il riciclaggio domestico della frazione*

umida del rifiuto, secondo tutte le modalità ed esperite tutte le formalità richieste e stabilite nell'apposito regolamento (l'intero comma 10 del presente art. 63 è stato così sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 22 novembre 2017).

11. Il tributo è ridotto nella misura del 15 % nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola, nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. Qualora dimostrino il trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici.
12. Alle aree di accesso, manovra e movimentazione delle attività industriali e non commerciali viene applicata la riduzione del 50% del tributo TARI.
13. *Le riduzioni del presente articolo tranne quella del comma 14 devono essere richieste annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo (il presente comma è stato inserito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016).*
14. *Sono stabilite agevolazioni di tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per seguenti nuclei familiari composti anche da uno o più membri che si trovano in condizioni di disabilità o invalidità limitatamente all'abitazione di residenza:*
 - *I nuclei familiari ove è presente una o più persone con grado di handicap grave, accertato dalla commissione medica come permanente e definitivo al 100% in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92;*
 - *I nuclei familiari ove è presente una o più persone con grado di invalidità grave, accertata dalla commissione medica come permanente e definitiva al 100 % in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 108/1971 (invalidità civile), dal disposto dell'art. 13 D. Lgs n. 38/2000 (invalidità per cause di lavoro) e dal disposto del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (invalidità per causa di servizio);*
 - *I nuclei familiari, ove è presente una o più persone prive di vista al 100 % (Legge n. 382/70 e n. 508/88);*
 - *I nuclei familiari, ove è presente una o più persone sordomute al 100% (legge n. 381/1970 e n. 508/88);*

Per ottenere l'agevolazione tariffaria, i nuclei su indicati devono depositare una apposita domanda tassativamente entro il 31 gennaio di ogni anno all'ufficio TARI del Comune, in cui occorre dichiarare ed allegare:

- *le generalità del richiedente;*
- *le generalità dei componenti il nucleo familiare (conviventi) con autocertificazione dello stato di famiglia;*
- *la tipologia dell'handicap o dell'invalidità allegando il certificato della commissione medica completo di ogni pagina da cui si evinca chiaramente la percentuale dell'handicap/l'invalidità, la causa e la l'eventuale definitività e/o non revisionabilità dello stesso verbale di accertamento;*
- *il reddito del nucleo familiare allegando il certificato ISEE.*

L'agevolazione tariffaria spettante a cui i nuclei su indicati potranno accedere è la seguente:

- *Esenzione totale della tariffa, sia fissa che variabile, del nucleo familiare con ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente e definitiva al 100%;*

- *Riduzione del 60% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 8.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente e definitiva al 100%;*
- *Riduzione del 40% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 10.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente e definitiva al 100%;*
- *Riduzione del 20% della tariffa, sia variabile che fissa, del nucleo familiare con ISEE compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 15.000,00 che dimostri invalidità grave, permanente e definitiva al 100%;*
- *Nessuna Riduzione per il nucleo familiare con ISEE superiore ad 15.000,01 qualunque sia l'invalidità o la disabilità dimostrata.*

(il presente comma è stato inserito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

ART. 64

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(articolo così sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

1. *La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.*
2. *Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.*
3. *Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.*
4. *Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*
 - a. *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
 - b. *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani entro certe quantità definite dal presente regolamento all'art. 66;*
 - c. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
 - d. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico od, anche, sulle rive dei corsi d'acqua;*
 - e. *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
 - f. *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.*
5. *Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e del D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010:*
 - a) *i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;*

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, anche pericolosi;*
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;*
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;*
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, ad eccezione dei RAEE di consumatori conferiti da distributori ai sensi del D.M. 65/2010;*
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;*
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. 158/2003;*
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;*
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.*

Sono, altresì, rifiuti speciali i rifiuti pericolosi indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i."

ART. 65 ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono escluse dall'applicazione della normativa dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 205/2010:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione delle disposizioni normative, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.
 5. Sono escluse dall'applicazione del tributo per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio:
 - a) le superfici o le aree adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici o le aree delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

ART. 66

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(articolo così sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

1. *Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le condizioni stabilite ai commi seguenti.*
2. *Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti al comma 3, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B al presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.*
3. *I locali, le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo l'allegato B del presente regolamento, sono soggetti al tributo senza agevolazione, a meno che il produttore dimostri annualmente l'avvenuto smaltimento speciale a ditte specializzate a causa delle quantità prodotte, in conformità al disposto della normativa vigente e dei commi 4 e 5 successivi del presente articolo.*
4. *Ai fini dell'assimilazione agli urbani, la quantità annua dei rifiuti di cui al comma 3 (elencati in ALLEGATO B) che si deve produrre al minimo per ottenere il riconoscimento della qualifica di rifiuto speciale per unità di superficie conferita dal produttore per*

ciascuna categoria di attività deve essere superiore al coefficiente di produzione specifica minimo di 50 kg/mq/annuo con un limite minimo giornaliero di 0,5 kg/mq.

- 5. Il Comune stabilisce che le superfici dei locali e delle aree scoperte o delle porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani non pericolosi, ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, ai sensi delle vigenti disposizioni, vanno assoggettate ad una percentuale di abbattimento come da tabella indicativa riportata all'art. 67 comma 2 del presente regolamento. Detta percentuale è applicabile solo se le quantità dei rifiuti speciali assimilati sono superiori ai limiti previsti ai fini dell'assimilazione dal comma 3 del presente articolo ed a condizione che il produttore ne dimostri annualmente l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente.*

Sono sempre soggetti al tributo i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti collegati all'esercizio di dette attività produttive che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani.

- 6. Le agevolazioni di cui al comma 5 vengono riconosciute solo a coloro che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati nella dichiarazione TARI e che provvedono a fornire idonea documentazione annualmente comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di smaltimento stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e la ditta incaricata dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni a norma di legge, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, documentazione dalla quale risultino i quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto, le fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione, tutte le registrazioni richieste dalla normativa vigente in merito al rispetto del corretto ciclo di gestione dei rifiuti. ecc.).*

ART. 67

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

(articolo così sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (ovvero di rifiuti tossici, nocivi o pericolosi), ed i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 65, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente. Non sono, altresì, soggetti al tributo i magazzini di materie prime e merci solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani (ovvero tossici, nocivi o pericolosi), ai quali si estende il divieto di assimilazione (art. 1 comma 649 Legge n. 147/2013 - modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 68/2014).*
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani (tossici, nocivi o pericolosi), l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera*

superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, in base alla tipologia di attività svolta, come da seguente tabella esemplificativa:

ATTIVITA'	RIDUZIONE SULLE SUPERFICI DELL'AREA DI PRODUZIONE DEL
<i>TIPOGRAFIE – STAMPERIE</i>	50%
<i>FALEGNAMERIE - MOBILIFICI</i>	50%
<i>INDUSTRIE TESSILI – VETRERIE – LAVORAZIONE DEL MARMO</i>	50%
<i>AUTOCARROZZERIE</i>	50%
<i>AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI</i>	50%
<i>GOMMISTI</i>	50%
<i>AUTOFFICINE ELETTRAUTO</i>	50%
<i>MACELLERIE-POLLERIE ed AFFINI</i>	40%
<i>PASTIFICI E PASTICCERIE INDUSTRIALI</i>	40%
<i>LAVANDARIE E TINTORIE</i>	40%
<i>VERNICIATURA-GALVONOTECNICI</i>	40%
<i>AMBULATORI MEDICI E DENTISTI</i>	30%
<i>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</i>	30%
<i>AZIENDE AGRICOLE</i>	30%

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2 vengono riconosciute solo a coloro che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di smaltimento stipulato con la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e la ditta incaricata dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni a norma di legge, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, documentazione dalla quale risultino i quantitativi smaltiti suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto, le fatture quietanzate dimostranti l'avvenuta prestazione, tutte le registrazioni richieste dalla normativa vigente in merito al rispetto del corretto ciclo di gestione dei rifiuti. ecc.).

ART. 68 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

ART. 69

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della legge n. 147/2013, la base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla **superficie calpestabile**, misurata al filo interno dei muri, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 70

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 71

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999, come determinati dagli allegati C, D, E e F del presente regolamento.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui al comma 683, ART. 1 della legge n. 147/2013.

ART. 72

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**; queste ultime sono suddivise, a loro volta, in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata **nell'Allegato A** al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999;
 - c. La quota variabile della tariffa non si applica per le superfici dei vani accessori, quali soffitte, cantine, garages, legnaie e simili a servizio dei vani principali;
 - d. in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

- i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

ART. 73

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 74

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, in mancanza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato **nell'allegato A** del presente regolamento.
2. A tal fine, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

ART. 75

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

(articolo così sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 22 novembre 2017)

1. *La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.*
2. *Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione per racconto ed al 1° luglio per il saldo. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Per le nuove utenze domestiche, la composizione si calcola dalla data di apertura.*
3. *Per le utenze domestiche seguenti:*

- condotte da soggetti non residenti nel Comune di Sarno;
- condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
- condotte da soggetti non residenti nell'immobile ma residenti in altra abitazione nel Comune di Sarno (abitazioni a disposizione);
- condotte da enti diversi dalle persone fisiche;

il tributo è dovuto per intero e il numero di componenti è pari a quello indicato nella sottostante tabella:

TABELLA A		
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE		
<i>Per le utenze domestiche a disposizione, di cui all'art. 75, comma 1, regolamento IUC</i>		
<i>Superficie (MQ)</i>		<i>n. Componenti</i>
<i>Da</i>	<i>A</i>	
<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>1</i>
<i>100,01</i>	<i>130,00</i>	<i>2</i>
<i>130,01</i>	<i>150,00</i>	<i>3</i>
<i>150,01</i>	<i>200,00</i>	<i>4</i>
<i>200,01</i>	<i>250,00</i>	<i>5</i>
<i>250,01</i>	<i>oltre</i>	<i>6</i>

4. *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.*
5. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio".*

ART. 76

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA-SOLIDARIETA'

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini previsti.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata

alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 77 **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, come definite dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è pari al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari.
3. Tale riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 78 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
4. Per temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrenti.
5. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato è determinata dividendo per 365 giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

6. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - a) occupazioni temporanee il cui importo complessivo sia inferiore a €12,00;
 - b) occupazioni con materiali edili.

ART. 79

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 80

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il soggetto passivo è obbligato a presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno successivo al verificarsi della variazione.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici già dichiarate o accertate.
6. La dichiarazione, originaria e/o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;

- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
10. La tariffa applicabile varia per le diverse condizioni d'uso degli immobili delle utenze non domestiche (esempio: negozio, deposito, etc.).
11. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
12. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 81

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o, in alternativa, del principio stabilito dalle norme europee del "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, sulla scorta della previsione dei commi 651 e 652 dell'art. 1 della L. 147/2013.

2. Per le utenze non domestiche, relative a quelle commerciali e non industriali, la superficie imponibile e' data dalla somma:
 - a) della superficie dei locali dove si svolge l'attività aventi funzione principale nella specifica categoria;
 - b) della superficie dei locali accessori a servizio diretto e indiretto (a titolo esemplificativo i depositi) dei locali principali computata nella misura del **50** per cento, se comunicanti o non con i locali principali;
 - c) della superficie delle terrazze scoperte e simili computata nella misura del **50** per cento, qualora abbiano un uso commerciale;

ART. 82

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (*modello F24*) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
4. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.
5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 83

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ART. 84

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro **16,53**.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al precedente comma.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 85

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può adottare tutte le azioni possibili di cui al successivo articolo del presente regolamento.

ART. 86

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 79, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 7 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, Art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Il Comune può utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Gli avvisi di cui al comma precedente devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 87

RATEAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la ripartizione del pagamento nel rispetto delle norme previste dal regolamento dell'entrate vigente.
2. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - d. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- e. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- f. l'importo non può più essere rateizzato.

ART. 88
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

ART. 89
RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. In mancanza di adempimento all'eventuale avviso di accertamento d'ufficio emesso dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006

ART. 90
CONTENZIOSO

- 1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a. alla detta Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'Art. 30 della Legge 30 Dicembre 1991, n. 413" e succ. modif. ed integraz..

ART. 91
SANZIONI

- 1. Per quanto attiene all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione delle norme tributarie contenute nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nei decreti legislativi 471, 472,473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni. In base a quanto disposto dall'Art. 76 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'Art. 12, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 18.12.1997, n. 473, dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
- 2. Per le violazioni di cui al 3° comma dello stesso Art. 76 si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla D.lgs 507/93, così come modificato dall'Art. 12, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 473/97 e s.m.i.
- 3. Per le infrazioni di cui al precedente comma il Comune provvede con separato atto, da notificare entro il quinto anno successivo a quello della commessa infrazione.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 92

COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI - UFFICI COMUNALI

1. Per assicurare un controllo efficace sull'evasione, gli uffici comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
 - Ufficio Anagrafe:
il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, le nascite e i decessi;
 - Ufficio Tecnico:
elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati o comunicazioni di fine lavori;
 - Ufficio Commercio (SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE):
elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto una autorizzazione, cessazioni di attività;

ART. 93

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa la forma di applicazione dei precedenti tributi. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU-TIA.

ART. 94

ENTRATA IN VIGORE

1. **Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2017 (*comma così modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016*).**
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A***UTENZE DOMESTICHE***

Codice	DESCRIZIONE
101	Famiglie di 1 componente
101	Famiglie di 2 componenti
101	Famiglie di 3 componenti
101	Famiglie di 4 componenti
101	Famiglie di 5 componenti
101	Famiglie di 6 o più componenti
101	Non residenti o locali tenuti a disposizione
132	Superfici domestiche accessorie

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	DESCRIZIONE
102	Musei, biblioteche, scuole pubbliche e private, associazioni, luoghi di culto
103	Cinematografi e teatri
104	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
105	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, aree scoperte
106	Stabilimenti balneari
107	Esposizioni, autosaloni
108	Alberghi con ristoranti
109	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere, bed & breakfast
110	Case di cura e riposo
111	Ospedali
112	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici
113	Banche ed Istituti di credito
114	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

	ferramenta e altri beni durevoli
115	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze non alimentari – esercizi commerciali all’ingrosso
116	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
117	Banchi di mercato beni durevoli
118	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
119	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, imprese edili
120	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
121	Attività industriali con capannoni di produzione
122	Attività artigianali di produzione beni specifici
123	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
124	Mense, birrerie, amburgherie
125	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
126	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
127	Plurilicenze alimentari e/ miste
128	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
129	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini
130	Banchi di mercato, generi alimentari
131	Discoteche, night club, circoli, sale da giochi

ALLEGATO B

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

(allegato sostituito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21 luglio 2016)

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 e dell'articolo 66 del presente regolamento e nei limiti quantitativi previsti dal presente regolamento, le seguenti sostanze:

- 1) rifiuti di carta, cartone e similari;*
- 2) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*
- 3) imballaggi primari;*
- 4) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;*
- 5) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*
- 6) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*
- 7) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- 8) frammenti e manufatti di vimini e sughero,*
- 9) paglia e prodotti di paglia;*
- 10) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- 11) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- 12) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- 13) feltri e tessuti non tessuti;*
- 14) pelle e simil - pelle;*
- 15) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*
- 16) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- 17) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
- 18) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- 19) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- 20) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- 21) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;*

- 22) *manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- 23) *nastri abrasivi;*
- 24) *cavi e materiale elettrico in genere;*
- 25) *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- 26) *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;*
- 27) *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;*
- 28) *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*
- 29) *accessori per l'informatica.*

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge n. 833 del 23 dicembre 1978:

- *rifiuti delle cucine;*
- *rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;*
- *vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,*
- *spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;*
- *indumenti e lenzuola monouso;*
- *gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi*
- *pannolini pediatrici e i pannoloni,*
- *contenitori e sacche delle urine;*
- *rifiuti verdi.”*

ALLEGATO C

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$(7) \quad \text{TFd}(n, S) = \text{Quf} \cdot S \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\text{Quf} = \text{Ctuf}/S_a \cdot S_{\text{tot}}(n) \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1°- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81

2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT.

ALLEGATO D

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot}/S_n N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni	
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

ALLEGATO E

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Qapf$ = Quota unitaria (€m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$Qapf = Ctapf / \square_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

$Ctapf$ = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
---	--

		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

ALLEGATO F

4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) \quad TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

Cu = Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m^2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00

16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80